

SCHEDA N. 14 – LA FIGURA DEL DPO

LA FIGURA DEL DPO: RUOLO COMPITI E COMPETENZE

→ **Regolamento Ue 679/2016 – Artt. 37-38-39**

→ figura di garanzia professionale introdotta dal Regolamento (all'art. 37) designata in funzione delle qualità professionali con conoscenza specifica della normativa e in materia di protezione dei dati il DPO, è il fulcro del processo di "responsabilizzazione" o (accountability).

ART. 37 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

→ **DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

il titolare e il responsabile sono tenuti ad individuare o a formare un DPO qualora:

- 1 il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccetto le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni);
- 2 le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- 3 le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Al di fuori di tali ipotesi, invece, la designazione del DPO rimane facoltativa.

CHI PUÒ RICOPRIRE TALE RUOLO

DIPENDENTE INTERNO

adeguatamente formato

NO conflitti di interessi

SOGGETTO ESTERNO

Esperto altamente qualificato

Con subdelega delle relative responsabilità entro limiti precisi

conoscenza specialistica della normativa e della prassi
indubbie qualità professionali
capacità di assolvere adeguatamente i compiti espressi nell'elenco dell'art. 39
competenze informatiche
competenze di risk management
competenze di analisi dei processi.

I REQUISITI DEL D.P.O.

ART. 37 PARAGR.5

"è designato in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo"

Non sono richieste attestazioni formali o iscrizione in appositi albi professionali pur essendo auspicato un percorso formativo specifico così da garantirne un adeguato livello di conoscenza.

DPO

SECONDO LE NUOVE NORME GODE DI:

POSIZIONE

riferisce direttamente al vertice.

INDIPENDENZA

non riceve istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti.

AUTONOMIA

attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate.

SECONDO L'ARTICOLO 39

IL DPO DOVRÀ PRINCIPALMENTE:

INFORMARE E CONSIGLIARE il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

VERIFICARE l'attuazione e l'applicazione del Regolamento;

ATTRIBUIRE DELLE RESPONSABILITÀ, SENSIBILIZZARE E FORMARE il personale coinvolto nelle operazioni di trattamento;

GESTIRE GLI AUDIT INTERNI E FORNIRE PARERI in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

SORVEGLIARE GLI ADEMPIMENTI relativi all'applicazione delle norme;

FUNGERE DA PUNTO DI CONTATTO PER GLI INTERESSATI in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;

FUNGERE DA PUNTO DI CONTATTO PER IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE, EVENTUALMENTE, CONSULTARE L'AUTORITÀ DI PROPRIA INIZIATIVA.

